

Vademecum per l'esercizio dell'attività venatoria in Lombardia



Regione
Lombardia

Si riportano in questo opuscolo le norme, già previste da vigenti leggi nazionali, leggi regionali e regolamenti regionali, per l'esercizio della caccia sul territorio lombardo.

Ulteriori disposizioni derivano da provvedimenti regionali relativi alla corrente stagione venatoria nonché possono derivare da regolamenti vigenti a livello di singolo Ufficio Territoriale Regionale o Ambito Territoriale di Caccia/Comprensorio Alpino di Caccia (es. regolamento ungulati, etc.). Si raccomanda, pertanto, di verificare le disposizioni vigenti nel territorio in cui si intende esercitare l'attività venatoria.

In questa seconda edizione, sono state inoltre introdotte due sezioni: l'una sulle "buone pratiche" per rendere sempre più sostenibile l'esercizio della caccia e l'altra sulle norme elementari di prudenza, al fine di ridurre il più possibile il rischio di incidenti. Il rispetto di quanto indicato in queste due sezioni, è particolarmente raccomandato.

1. Specie cacciabili e periodi di caccia

Dalla terza domenica di settembre al 31.12 la caccia è consentita alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora (*Streptopelia turtur*);

Dalla terza domenica di settembre al 31.01 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe;

Dalla terza domenica di settembre al 8.12 la caccia è consentita alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In Zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30.11;

Dal 1.10 al 30.11 la caccia è consentita alle seguenti specie: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati;

Dal 1.10 al 31.12 è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per la Regione e per la Provincia di Sondrio di posticipare il periodo dal 1.11 al 31.01.

2. Limiti di carniere

Per ogni giornata di caccia, il carniere complessivo individuale **non può superare i due capi di fauna stanziale e i trenta capi di avifauna migratoria**. Fanno eccezione le specie sotto elencate, per le quali non può essere superato il seguente carniere giornaliero per cacciatore:

- a) **lepre comune, lepre bianca, coturnice delle Alpi, gallo forcello**: un capo per ciascuna specie;
- b) **palmipedi, trampolieri e rallidi**: dieci capi complessivi per tutte le specie, di cui non più di due beccacce;
- c) **tortora (*Streptopelia turtur*)**: dieci capi.

3. Quando

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino a un'ora dopo il tramonto.

La caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del cacciatore, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. Martedì e venerdì la caccia è sempre vietata.

4. Licenza di caccia, tesserino venatorio, tasse di concessione nazionale e regionale

Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza da almeno 3 anni e che non abbia commesso violazioni comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

Per praticare l'attività venatoria il cacciatore deve portare con sé:

- a) **licenza di caccia in corso di validità**, accompagnata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione nazionale;

- b) **tesserino venatorio**, rilasciato dalla Regione (UTR) e dalla Provincia di Sondrio, valido su tutto il territorio nazionale, accompagnato dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale;
- c) contrassegno della **polizza di assicurazione** personale.

La **tassa di concessione regionale** non è dovuta qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno oppure qualora si eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve indicare in modo indelebile **negli appositi spazi del tesserino**: il giorno, il mese, la sigla della provincia, l'ATC o il CAC o l'azienda faunistico-venatoria o l'azienda agri-turistico-venatoria dove si appresta a cacciare. Sul tesserino deve essere annotato ogni capo di selvaggina, stanziale e migratoria, non appena abbattuto.

5. Mezzi per l'esercizio venatorio

L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che non possa contenere più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
- c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- d) arco;
- e) falchi, esclusivamente appartenenti a specie autoctone e riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie.

Il cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria è autorizzato a portare, oltre ai cani e alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a usare richiami vivi di cattura secondo le quantità previste dalla legge 157/1992 e richiami vivi di allevamento in voliere, corridore, palloni o simili e in gabbie, a usare fischi e richiami a bocca o manuali, a impiegare stampi di legno, plastica o altro materiale riproducenti specie cacciabili e non, soggetti imbalsamati delle specie cacciabili, nonché richiami non acustici a funzionamento meccanico.

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

6. Opzioni di caccia (vagante in zona Alpi, appostamento fisso e vagante fuori zona Alpi)

L'opzione di caccia, da riportarsi sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se **entro il 31 marzo di ogni anno** non viene presentata richiesta di modifica alla Regione (UTR) o alla Provincia di Sondrio.

La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.

Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in **muratura o altra solida materia** con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione venatoria.

Non sono considerati fissi agli effetti dell'opzione e della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per **l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci**.

Sono **temporanei gli appostamenti** che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia; al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento; detti appostamenti sono soggetti al consenso verbale del conduttore del fondo, qualora necessitino di preparazione di sito. La **preparazione dell'appostamento temporaneo** non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

Il **comitato di gestione dell'ATC o del CAC**, sulla base di modalità determinate d'intesa con la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, può consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, **un altro cacciatore** che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione. All'ospite è rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dall'ATC o dal CAC; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante.

Il cacciatore che abbia scelto l'opzione di caccia in via esclusiva da appostamento fisso, ha diritto di accedere a **qualsunque appostamento fisso** della regione anche se ubicato in un ATC o CAC diverso da quello di iscrizione, senza dover versare altro contributo di iscrizione.

Fermo restando il numero massimo stagionale consentito di giornate di caccia, pari a 55, ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di 10 giornate di caccia fruibili in tutti gli ATC o CAC, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella/e di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, corrispondendo agli ATC o CAC il contributo previsto.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia da appostamento fisso può disporre di **15 giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria** anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ATC o al comparto di minor tutela dei CAC cui è iscritto.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante in zona Alpi o nel restante territorio, può esercitare, a partire dal 1 ottobre di ogni stagione venatoria, **15 giornate di caccia da appostamento fisso** in tutti gli ATC e CAC della regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso.

In entrambi i casi, è necessario **evidenziare sul tesserino venatorio la giornata di caccia utilizzata in diffinitività dell'opzione prescelta**, cerchiandola in modo indelebile. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.

Fermi restando il numero massimo consentito di giornate di caccia, pari a 55 e il disposto circa l'esclusività della forma di caccia (A. vagante nella zona Alpi; B. da appostamento fisso; C. nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata), il cacciatore che ha optato per una delle forme di caccia di cui alle precedenti lettere A e C, a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, **può disporre gratuitamente**, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, **di un pacchetto di dieci giornate** fruibili in tutti gli ambiti territoriali o nella zona di minor tutela dei comprensori alpini della Regione **per la caccia alla selvaggina migratoria**, anche con l'uso di richiami vivi, **esclusivamente da appostamento temporaneo**, raggiungibile con il fucile riposto nella custodia. La fruizione delle dieci giornate, che non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino, sulla base

del numero degli ammessi dell'anno precedente comunicato a Regione Lombardia, **deve essere preventivamente autorizzata**, facendone richiesta scritta all'ambito territoriale o al comprensorio alpino nel comparto di minor tutela entro il 31 marzo di ogni anno. L'autorizzazione, disposta entro il 31 maggio di ogni anno, è titolo per l'esercizio venatorio. Per la stagione venatoria 2017/2018, il termine per la richiesta è fissato alla terza domenica di settembre.

7. E' sempre vietato

1. abbattere o catturare la femmina di fagiano di monte (gallo forcello);
2. abbattere o catturare i tetraonidi e la coturnice delle Alpi al di fuori della zona faunistica delle Alpi;
3. cacciare alla posta la beccaccia;
4. cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, il beccaccino;
5. cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
6. cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;
7. cacciare nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi delimitati a sensi di legge;
8. cacciare nelle foreste demaniali salvo quelle ove, su parere ISPRA, non sussistano le condizioni per la sosta e la riproduzione della fauna selvatica; cacciare nelle aree dove vi siano opere di difesa dello Stato e ove comunque sia richiesto dall'autorità militare;
9. cacciare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, quelle agro-silvo-pastorali, nonché consortili o vicinali a uso pubblico;
10. sparare da distanza inferiore a 150 metri con fucile ad anima liscia e munizione spezzata o da distanza inferiore a una volta e mezza la gittata massima con fucile ad anima liscia e palla unica nonché in caso di uso di fucili ad anima rigata, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali, nonché agro-silvo-pastorali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi e recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzo agro-silvo-pastorale;
11. cacciare a rastrello in più di tre persone;
12. cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;
13. cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine agricole in funzione;
14. cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e nei territori delle comunità montane e su terreni pregiudicati da incendi per un minimo di due anni;
15. cacciare negli stagni, paludi e specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e sui terreni allagati da piene di fiume;
16. prendere o detenere uova e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica;
17. esercitare ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e animali selvatici;
18. usare richiami vivi di provenienza non di allevamento nella caccia agli acquatici;
19. usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali, nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico ed elettromeccanico, con o senza

- amplificazione del suono;
20. usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
 21. usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;
 22. usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate a scatto, fare impiego di balestre;
 23. abbattere fauna stanziale da appostamento fisso;
 24. in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

8. Esercizio venatorio in zona Alpi

La **caccia vagante alla selvaggina stanziale** è consentita nelle sole giornate di mercoledì e domenica, a eccezione della caccia di selezione agli ungulati, disciplinata da regolamento da Regione e della Provincia di Sondrio.

La caccia alla selvaggina stanziale non può protrarsi oltre il 30 novembre, a eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Fanno eccezione anche la caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano, disciplinate dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio.

Nel comparto di minor tutela, la caccia vagante alla selvaggina migratoria è consentita fino al 31 dicembre, mentre quella da appostamento fisso è consentita fino al 31 gennaio.

La **caccia agli ungulati** è consentita solo con fucili ad anima rigata, anche muniti di cannocchiale, a palla unica e limitati a non più di due colpi per le carabine semiautomatiche.

Sono vietati la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia:

- di munizioni spezzate con pallini di diametro superiore a 4,0 mm
- di munizioni a palla asciutta per canna liscia.

Nella **caccia al cinghiale** esercitata in squadre, è consentito l'utilizzo del fucile ad anima liscia caricato a palla unica.

E' vietato l'uso di:

- **fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica** salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da contenere non più di un colpo
- ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12
- **fucili ad anima rigata con diametro**, al vivo di volata, pari o superiore a 18 mm e con bossolo a vuoto superiore a 68 mm.

L'uso di fucili combinati e/o drilling è ammesso a condizione che le canne non utilizzabili in quella giornata siano rese inidonee all'uso con apposito accorgimento tecnico.

9. Allenamento e addestramento dei cani

I cani devono essere **tatuati e/o muniti di microchip** e iscritti all'anagrafe canina.

L'**allenamento e addestramento** dei cani è consentito nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia, secondo la disciplina riportata nel calendario venatorio integrativo.

10. Allenamento e addestramento dei cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi

I cani devono essere **tatuati e/o muniti di microchip** e iscritti all'anagrafe canina.

L'allenamento e l'addestramento è consentito per cinque giorni settimanali, a eccezione del martedì e del venerdì, sul territorio a caccia programmata degli ATC/CAC di residenza e di ammissione, nonché nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie previo consenso dei concessionari. È sempre vietato nelle colture in atto e nella zona faunistica delle Alpi, comparto A di maggior tutela. È inoltre vietato nei mesi di aprile e maggio nella zona faunistica delle Alpi, comparto B di minor tutela e negli ATC.

Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può allenare/addestrare più di due cani contemporaneamente.

Si rimanda ai regolamenti vigenti a livello di UTR per la verifica di eventuali, ulteriori limitazioni.

11. Esercizio venatorio nelle ZPS

In tutte le ZPS è **vietato**:

- utilizzare **munizionamento a pallini di piombo** all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- esercitare l'attività venatoria nel **mese di gennaio**, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- effettuare la **preapertura dell'attività venatoria**, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercitare l'attività venatoria in **deroga ai sensi dell'articolo 9**, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE;
- **abbattere esemplari appartenenti alle specie** pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgere attività di **addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre** e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- distruggere o **danneggiare intenzionalmente nidi** o ricoveri di uccelli.

Nelle ZPS classificate "Zone umide" (IT2010401 Parco regionale Campo dei Fiori (VA), IT2010501 Lago di Varese (VA), IT2010502 Canneti del Lago Maggiore (VA), IT2080501 Risaie della Lomellina (PV) **è inoltre vietato abbattere, in data antecedente al 1° ottobre**, esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*).

Nelle ZPS classificate "Valichi montani" (IT2030301 Monte Barro (LC), IT2040401 Parco regionale Orobie Valtellinesi (SO), IT2060401 Parco regionale Orobie Bergamasche (BG), IT2070402 Parco naturale Alto Garda Bresciano (BS)) è inoltre vietato esercitare la caccia in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

12. Le buone pratiche

Si indicano di seguito alcune "buone pratiche", che si suggerisce al cacciatore di adottare al fine di un'ancor maggiore sostenibilità e correttezza etica dell'esercizio venatorio.

Esse sono:

- Non utilizzare cartucce a munizione spezzata con contenitore ad apertura ritardata tipo "over 100"
- Non utilizzare negli ATC cartucce a munizione spezzata di diametro superiore a 4,2 mm
- Non manomettere in alcun modo le caratteristiche costruttive delle munizioni
- Non utilizzare munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati e per la caccia nelle zone umide
- Non tentare tiri a munizione spezzata oltre la soglia di ragionevole possibilità di abbattere e recuperare il selvatico
- Non tentare tiri a canna rigata oltre la soglia massima di 300 metri
- Non abbattere la beccaccia da appostamento fisso o temporaneo
- Non abbattere avifauna durante la caccia con cani da seguita
- Non abbattere fauna stanziale in caso di pagamento all'ATC o al CAC della quota annuale d'iscrizione per la caccia vagante alla sola migratoria
- Non utilizzare mezzi motorizzati per attendere o ricercare la fauna selvatica
- Non utilizzare per i cani collari elettronici che emettano suoni riproducenti versi o richiami di specie selvatiche
- Non parcheggiare automezzi ostacolando l'accesso ai fondi o intralciando il passaggio dei macchinari agricoli.
- Non usare atteggiamenti aggressivi o minacciosi, anche verbali, nei confronti di qualunque persona incontrata sul territorio di caccia
- Improntare ogni comportamento durante l'esercizio venatorio all'insegna della lealtà e correttezza sia con la fauna selvatica che con i colleghi.

13. Parola d'ordine: sicurezza!

Si riportano di seguito alcune elementari norme di prudenza, non codificate ma da tenere ben presenti, al fine della massima sicurezza possibile dell'esercizio venatorio per sé, per le altre persone, per animali e per cose.

NON SI DEVE MAI:

- sparare se il selvatico non sia chiaramente visibile e identificato
- sparare in direzione di una persona, per quanto lontana
- sparare in direzione di un ostacolo: abitazioni, strade, ferrovie, linee elettriche o telefoniche
- sparare ad altezza d'uomo
- sparare attraverso o dentro ostacoli naturali: siepi, cespugli, macchie basse
- sparare se il selvatico sia inseguito da presso dai cani
- cacciare con l'indice posato sul grilletto o vicino ad esso
- afferrare l'arma per la canna o le canne, utilizzandola come un bastone

- superare ostacoli difficoltosi (ad es. fossi) con l'arma non in sicura, meglio ancora se scarica
- attivare lo stecher nelle armi a canna rigata, se non nell'imminenza del tiro e ricordarsi di disinserirlo immediatamente se non si è sparato
- sparare in aria con armi caricate a palla unica, siano esse a canna liscia che rigata
- sparare a palla senza prima aver previsto dove il proiettile, che eventualmente non abbia colto il bersaglio, potrà raggiungere il terreno
- usare munizioni "magnum" o "semi magnum" in armi non appositamente costruite per tale uso.

SI DEVE SEMPRE:

- identificare con certezza il selvatico prima di sparare
- tenere conto che sia la munizione spezzata che, soprattutto, la munizione a palla possono rimbalzare dopo l'impatto contro superfici dure (ad es. terreno roccioso o sassoso, oppure gelato)
- controllare scrupolosamente l'area di tiro, verificando con certezza che qualcuno non la stia percorrendo
- conoscere la posizione dei propri vicini e rendersi a loro visibili, soprattutto nelle cacce vaganti nel bosco, nella caccia alla posta agli ungulati e nella caccia collettiva al cinghiale
- indossare abbigliamento ad alta visibilità (colore rosso/arancio) durante la caccia collettiva al cinghiale
- spostarsi nelle cacce vaganti con l'arma rivolta verso l'alto o verso terra
- verificare, prima di caricare l'arma, che la canna o le canne non siano ostruite
- verificare, in caso di contatto della canna o delle canne con suolo, fogliame, ecc., che non si siano ostruite
- verificare che l'arma sia scarica prima di riportarla in custodia
- durante le soste in caccia vagante, appoggiare l'arma ad alberi o altri sostegni solo se visibilmente scarica: tenuta aperta se basculante, con l'otturatore aperto se semiautomatica;
- scaricare l'arma, durante l'azione di caccia, in caso di incontro e colloquio con altre persone (agenti di vigilanza, escursionisti, altri cacciatori, bikers, ecc.)
- fare costante manutenzione dei meccanismi di scatto e della sicura dell'arma e degli accessori (cinghie, tracolle, sedili o sgabelli, ecc.)
- tarare l'ottica di mira dell'arma a canna rigata prima dell'inizio dell'attività venatoria o dopo una eventuale caduta dell'arma.

PRIMA DELL'UTILIZZO A CACCIA DI UN'ARMA DI NUOVO ACQUISTO, OCCORRE SEMPRE:

- provarla al tiro a volo o al poligono, allo scopo di apprezzarne la salita alla spalla, il brandeggio, la sensibilità del grilletto, il rinculo
- se acquistata usata, verificare il corretto funzionamento dei suoi meccanismi e, nel caso di armi basculanti, la tenuta delle chiusure
- sperimentarne le relative munizioni, soprattutto se di calibro o tipo mai utilizzati prima
- se a canna rigata, regolarne i dispositivi di mira (ottica tradizionale o a punto rosso, ecc.), al fine di raggiungere la massima precisione, familiarizzarsi con il loro funzionamento e con la visione ambientale ristretta che inducono.